



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr. 165

Circolare N. 159

I.C. R. POIDOMANI - Modica
Prot. 0017595 del 30/11/2024
IV (Uscita)

**A tutto il personale
con contratto a tempo determinato al 30 giugno
Al DSGA
All'albo on line
Al sito web
Agli Atti**

Oggetto: Ferie per il personale docente e ATA a tempo determinato (contratti sino al 30 giugno) – Fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche

Gentilissimi,

Come ben sapete, le ferie costituiscono per il lavoratore, un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il comma 54 dell'art.1 della Legge n.228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013): **"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali**, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

Il comma 55 dell'art.1 della Legge n.229 del 2012 che ha modificato l'art. 5 comma 8 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr. 165

didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

Attualmente l'istituto delle ferie è contrattualmente disciplinato dall'art.35 del CCNL 2019/2021 che stabilisce quanto segue: "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico".

L'art.38 del CCNL succitato, rubricato "Ferie" ha sostituito l'art.13. comma 15 del CCNL 2006/2009 stabilendo che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative."

Nella DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2 allegata al CCNL 2019/2021 le parti hanno concordato che:

"In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012".

Di recente l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.16715 del 17 giugno 2024 ha evidenziato quanto segue: "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita", dunque è compito del datore di lavoro invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Tenendo conto della premessa normativa sopra delineata, si comunica al personale in indirizzo che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr. 165

Pertanto, si invita il suddetto personale (con esclusione di quello con contratto al 31 agosto) a **presentare istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, festività) o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o per gli Esami)**, perché la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non sarà tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Tanto si doveva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Veronica Veneziano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate

